



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

**CAPITOLATO DI APPALTO DEI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA**



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza, di cui rispettivamente agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
2. I servizi oggetto del presente capitolato sono regolati da appositi disciplinari di gara e sono prestati con modalità differenziate, secondo apposite specifiche tecniche, in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, distinti in:
 - a) centri costituiti da singole unità abitative in rete, con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi. Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo che consente l'autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti di cui al successivo articolo 3, di lavanderia di cui al successivo articolo 2, lettera B), punto 5, e di pulizia e igiene ambientale di cui al successivo articolo 4, lettere a) e d), da parte del migrante. L'erogazione dei rimanenti servizi sono espletati in modalità di rete di cui al successivo comma 3;
 - b) centri collettivi. Per centro collettivo si intende una struttura immobiliare ovvero un complesso di strutture non avente le caratteristiche dell'unità abitativa di cui alla lettera a) all'interno della quale tutti i servizi di cui ai successivi articolo 2 lettera B) punto 5, articolo 3 comma 1, e articolo 4 comma 1, sono erogati dal gestore.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera a), i servizi previsti dal presente capitolato e dalle relative specifiche tecniche sono erogati secondo modalità in rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi.

In tal caso, la dotazione minima di personale indicata nella tabella di cui all' Allegato A, è individuata con riferimento non alla singola unità abitativa bensì al numero dei posti complessivamente destinati all'accoglienza.

La presente disposizione trova applicazione nel caso di singole unità abitative collocate nello stesso Comune ovvero in comuni contigui secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche.

Per l'individuazione di strutture collettive con una capienza fino a 300 posti, nonché per quelle con articolazione dei servizi in rete, l'affidamento dell'appalto di cui al presente capitolato è consentito senza la suddivisione in lotti prestazionali e secondo i rispettivi disciplinari.

Nel caso di cui al punto precedente, l'aggiudicatario è definito ente gestore.

4. Per le strutture di cui all'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è consentito, nei casi di estrema urgenza debitamente motivata, l'affidamento dell'appalto di cui al presente capitolato senza la suddivisione in lotti prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Articolo 2

Erogazione di servizi e fornitura di beni

1. L'ente gestore assicura i seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche allegare al presente capitolato, che ne costituiscono parte integrante.

A. SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il servizio comprende:



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

- a) **la registrazione dello straniero** e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici o le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
- b) **il rilascio allo straniero di un tesserino (badge)** da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite tramite apposito sistema di rilevazione automatico delle presenze, ad esclusione dei centri ove l'entrata e l'uscita degli stranieri non sono consentite. Il rilascio del *badge* ed il sistema di rilevazione automatico delle presenze possono essere sostituiti, nei casi espressamente autorizzati dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da un tesserino di riconoscimento recante la fotografia dello straniero e da un registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo stessa. **L'ospite è tenuto a registrare ogni ingresso ed uscita dal centro, anche in caso di utilizzo del registro cartaceo, che va firmato sempre in presenza di personale del centro, che sigla per conferma;**
- c) **la registrazione dei visitatori** con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se richiesto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - Ufficio territoriale del Governo, dei visitatori ammessi al centro;
- d) **la comunicazione giornaliera delle presenze** giornaliera nel centro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, secondo le modalità dalla stessa indicate e che la medesima dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati;
- e) **i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica** degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
- f) i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;
- g) **la tenuta del magazzino**, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore e di quelli affidati dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;
- h) **le forniture di economato**, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;
- i) **il controllo e la verifica delle utenze** elettriche, idriche, di gas e combustibile per riscaldamento;
- j) **il controllo degli importi fatturati in bolletta** riferiti alle utenze intestate all'Amministrazione e la trasmissione delle relative fatture alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo per la liquidazione con l'attestazione che i consumi si riferiscono all'attività del centro;
- k) **il servizio di piccola manutenzione** per gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1, ove previsto nel bando di gara. In tal caso, il gestore, previa autorizzazione della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, provvede all'acquisto di accessori e complementi d'arredo volti a garantire il mantenimento della funzionalità e decoro degli ambienti, nonché all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione sempre che il valore del singolo acquisto o del singolo intervento di manutenzione non sia superiore ad € 1.000,00. Non sono consentiti frazionamenti della spesa.

B. SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA

Il servizio comprende:

- a) **il servizio di mediazione linguistico-culturale**. Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

- b) **il servizio di informazione.** Il servizio assicura, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo. Il servizio comprende altresì l'informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro dettagliate in apposito regolamento da consegnare agli stranieri a cura dell'ente gestore, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate;
- c) **il servizio di assistenza sociale.** Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 7, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati. Il servizio assicura altresì l'assistenza, ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;
- d) **il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti.** Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene). Nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), il servizio è assicurato attraverso la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche;
- e) **il servizio di lavanderia.** Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri. Per i centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il servizio è sostituito dalla fornitura dei beni di cui alle specifiche tecniche per il lavaggio di tutti gli indumenti a cura dei migranti ospiti;
- f) **il servizio di trasporto.** Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

C. SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA

I soggetti contraenti, senza alcun ulteriore onere per la Prefettura, dovranno eseguire con immediatezza lo screening sanitario degli ospiti assegnati, prima che i medesimi entrino in contatto con qualsiasi altro ospite, sempre che tali operazioni non siano già state eseguite e documentate da altri soggetti autorizzati dalla Prefettura, o altre pubbliche autorità, rese note al contraente mediante acquisizione della corrispondente documentazione da trasmettere a questa Amministrazione affidante.

Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.

E' inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.

Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche ed all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

D. FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:

- effetti lettereci;
- prodotti per l'igiene personale;
- kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica);
- pocket money,
- materiale scolastico per i minori.

Articolo 3

Preparazione e fornitura di pasti

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche. L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
3. Il servizio di fornitura di pasti giornalieri è sostituito con la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche, nei centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).
4. **I pasti o/e le derrate sono distribuiti in via esclusiva dall'ente gestore**, con proprio personale, dipendente o convenzionato, ma senza possibilità di incaricare persone dipendenti da altro soggetto imprenditoriale o cooperativo.

Articolo 4

Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Per i centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il servizio comprende:
 - a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
 - b) pulizia e disinfezione degli uffici;
 - c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
 - d) raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
 - e) smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta previ accordi tra la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e gli enti locali; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;
 - f) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
 - g) raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
 - h) cura delle aree verdi.
2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nell'allegata tabella "Frequenze Pulizia".
3. Per i centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), i servizi di cui alle lettere a) e d) del presente articolo sono sostituiti con la fornitura di prodotti ed attrezzature indicati nelle specifiche tecniche per l'igiene, le pulizie e per la raccolta dei rifiuti ordinari da effettuarsi a cura dei migranti ospiti, **mentre i rimanenti servizi di cui alle lettere c) ed e) sono espletati a cura dell'ente gestore.**



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

Articolo 5

Personale

1. Gli aggiudicatari, nello svolgimento dei servizi forniti relativi all'appalto, si impegnano a comunicare prima della stipula del contratto il **piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari**.
2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, gli aggiudicatari, conformemente a quanto previsto da apposita clausola sociale nel bando e nel disciplinare di gara, si impegnano ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico- organizzative previste per l'erogazione del servizio, garantendo l'applicazione dei CCNNL di settore e di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel **servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00** e in quello **notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00**.
4. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
5. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l'aggiudicatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella in Allegato A, fatto salvo quanto previsto per i centri di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, per i quali è in ogni caso garantito un presidio fisso.
6. L'ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il **diritto di motivata richiesta agli aggiudicatari di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore**, senza maggiori oneri per la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.
7. Gli aggiudicatari riconoscono alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo la **facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto** alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso gli aggiudicatari si obbligano a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e a garantire la continuità del servizio.

Articolo 6

Direttore del centro

1. L'ente gestore nomina un **direttore** del centro come unico referente nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, **in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 2**.
2. Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
3. Il direttore del centro provvede inoltre:
 - a) all'adozione del **regolamento interno del centro** secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

- b) ad **effettuare le notifiche delle comunicazioni** e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
- c) a **comunicare ogni altro atto o provvedimento** riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- d) ad **individuare il medico responsabile sanitario del centro**, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;
- e) a **verificare l'esatta osservanza, da parte dei migranti** ospitati nei centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), **degli obblighi comportamentali** in ordine alla preparazione, in autonomia, dei pasti, all'effettuazione delle pulizie degli ambienti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), a cura dei migranti stessi, nonché alla regolare tenuta e conservazione dei beni, prodotti ed attrezzature di cui alle specifiche tecniche.

Articolo 7

Medico responsabile sanitario del centro

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffuse, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la **visita medica d'ingresso** nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Gli aggiudicatari sono obbligati ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Gli aggiudicatari si obbligano, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. Gli aggiudicatari garantiscono, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvalgono, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
4. E' a carico degli aggiudicatari l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
5. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
6. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Amministrazione dell'Interno.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

Articolo 9
Beni immobili

1. In caso di allestimento del centro in un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione dell'Interno, o comunque di proprietà demaniale, lo stesso è concesso in comodato d'uso per la durata del contratto, senza oneri a carico dell'ente gestore. Le utenze restano a carico dell'Amministrazione concedente nel caso di espressa previsione nel bando di gara. La consegna dell'immobile all'ente gestore e la riconsegna dello stesso all'Amministrazione sono preceduti dalla redazione dello stato di consistenza dell'immobile e dalla inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti.
2. L'ente gestore garantisce il mantenimento dei beni nello stato in cui sono stati consegnati.
3. Nell'ipotesi di indisponibilità di immobili di proprietà dell'Amministrazione o demaniale, ovvero in uso all'Amministrazione stessa, l'ente gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.
4. Essendo i centri strutture pubbliche gestite secondo criteri tassativi di accesso da parte degli estranei, le singole strutture non potranno essere ubicate in complessi condominiali o in edifici ove sono presenti spazi ed aree comuni che devono essere condivisi con altri utilizzatori di immobili vicini non appartenenti al personale del centro o agli ospiti richiedenti asilo (compreso ingressi, scale, terrazzi, ecc.).
5. Analogamente, in caso di utilizzo di strutture alberghiere, le stesse dovranno essere utilizzate ad uso esclusivo di centro di accoglienza, senza possibilità di promiscuità tra ospiti dell'albergo e rifugiati, salvo che possano sussistere due corpi distinti, con propri accessi, sale comuni e impossibilità per gli estranei di accedere ai locali del centro.
6. Se tali immobili vengono offerti, anche se inizialmente convenzionati, qualora a seguito di visite ispettive o in altro modo, dovesse essere accertata la promiscuità degli stessi con persone estranee al centro di accoglienza, verrà disposto il loro tempestivo rilascio e sostituzione con altri aventi le richieste caratteristiche di esclusività.
7. Le singole unità immobiliari costituenti un condominio in cui sono ospitati i rifugiati rappresentano un unico centro/struttura di accoglienza ai fini del presente capitolato e dei conseguenti oneri.
8. Per ciò che concerne la qualità delle acque destinate al consumo umano si rinvia al D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31. La struttura deve prevedere l'allaccio alla rete fognaria o in alternativa l'autorizzazione allo scarico per impianti autonomi ai sensi del D. Lgs. n. 152/06.
9. Eventuali danni ai beni mobili ed immobili derivanti dall'uso o da atti vandalici da parte degli ospiti sono a totale carico del gestore, che all'uopo dovrà dotarsi di idonea copertura assicurativa.
10. Il gestore è tenuto a mantenere in perfetta efficienza i locali adibiti all'accoglienza e all'assistenza e sottoporre a periodica manutenzione tutti i locali e relativi impianti secondo la normativa vigente. Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso e i costi di gestione delle strutture e per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per tutte le utenze le quali sono interamente a carico dell'operatore economico.
11. Il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica comporterà la risoluzione del contratto e l'eventuale esecuzione in danno per i maggiori costi sostenuti per la riallocazione degli ospiti, salvo che l'Ente Gestore non proponga, in alternativa, altre strutture le quali, oggetto di apposita valutazione d'idoneità da parte della Prefettura.

Articolo 10
Aggiudicazione dell'appalto

1. L'appalto è aggiudicato a favore del soggetto/i che presenta/no l'offerta/e economicamente più vantaggiosa/e individuata/e sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara ed i relativi allegati, tenendo conto della stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

Articolo 11

Determinazione dell'importo del contratto di appalto

1. L'importo massimo del contratto d'appalto è determinato dal prezzo *pro-capite pro-die* offerto moltiplicato per il numero dei posti e per 365 giorni. A tale importo si aggiungono il prezzo offerto per il singolo kit di primo ingresso moltiplicato per il numero dei posti considerando un *turnover* di 2 volte l'anno, l'importo del *pocket money* moltiplicato per il numero dei posti e per 365 giorni, nonché il rimborso del monte orario per il presidio medico di cui alle specifiche tecniche.
2. All'importo come sopra determinato si aggiungono gli oneri di sicurezza di natura interferenziale.
3. L'aggiudicatario prende atto che l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

Articolo 12

Garanzie

1. Gli aggiudicatari, ai fini della sottoscrizione del contratto, sono tenuti a prestare le garanzie definitive previste dall'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sull'importo contrattuale.

Articolo 13

Eventuali modifiche dei contratti e obbligo del quinto

1. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta non assumono rilievo ai fini dell'applicazione del precedente comma.
3. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, in relazione all'andamento dei flussi migratori, si riserva la facoltà di richiedere agli aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, modifiche contrattuali che comportano un aumento ovvero una diminuzione di natura economica nei limiti massimi del 50% dell'importo a base d'asta.
4. Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e di quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'ente gestore adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui alla tabella allegata. Le misure di adeguamento sono comunicate al direttore dell'esecuzione del contratto che ne verifica la corrispondenza e in caso di riscontro positivo procede all'approvazione.

Articolo 14

Durata dell'appalto e opzione di rinnovo

1. La durata dell'appalto è di 12 mesi rinnovabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.
2. In caso di rinnovo, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto, alle medesime condizioni del precedente, previa negoziazione avente ad oggetto esclusivamente l'eventuale modifica del numero complessivo di posti, tenuto conto delle presenze effettive al momento del rinnovo nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.
3. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo comunicherà all'aggiudicatario la volontà di procedere al rinnovo del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto originario.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

Articolo 15

Sospensione degli effetti del contratto

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo il fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.

Articolo 16

Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell'art.105 del decreto legislativo n. 50/2016, nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.
2. L'aggiudicatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l'ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo revocherà l'autorizzazione.
4. L'aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
6. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016, deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, nonché corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, senza alcun ribasso.
7. L'aggiudicatario rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del decreto legislativo n.50/2016



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

9. Il Ministero dell'interno e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e le ditte o società terze; l'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'Interno e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

Articolo 17

Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto

1. Gli aggiudicatari si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Gli aggiudicatari ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 9.
3. Gli aggiudicatari, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assumono in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni degli stessi aggiudicatari, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'Interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 18

Il direttore dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione è il dirigente dell'Area IV - Immigrazione dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle comunicazioni del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. In particolare, il direttore dell'esecuzione:
 - a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle indicazioni del RUP;
 - b) nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
 - c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
 - e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione;
 - f) ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
 - g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
 - h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
 - i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

- j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
 - k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni;
1. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e le linee guida approvate dall'ANAC.

Articolo 19

Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'Interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'Interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie;
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
 - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
 - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
 - f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro;
5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 21.
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

Articolo 20

Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

1. L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'aggiudicatario trasmette inoltre alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Articolo 21

Sanzioni e Penalità

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione, su richiesta del direttore dell'esecuzione, applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
3. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 22

Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
 - a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
 - b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 9, del presente capitolato;
 - c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
 - d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;
 - e) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
 - f) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente capitolato;
 - g) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
 - h) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
 - i) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 23

Esecuzione in danno

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Articolo 24

Corrispettivi

1. Il calcolo del corrispettivo è effettuato:
 - a) per i servizi di cui all'art. 2 lettere A), B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze, ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;
 - b) per i servizi di cui all'art. 2 lettera D), sulla base del rendiconto dei beni forniti relativi al kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica), e al *pocket money*,
2. E' altresì previsto, per i centri di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) fino a 50 posti, il rimborso del monte orario riferito al presidio medico indicato nelle specifiche tecniche sulla base di specifica rendicontazione secondo le tariffe previste dal CCNL.
3. Gli operatori convenzionati renderanno edotti gli ospiti delle presenti condizioni di ospitalità e della eventualità che potrebbero essere trasferiti dall'Amministrazione ad altra struttura, anche in altra località, senza che ciò comporti il loro preventivo assenso e che l'eventuale rifiuto determina la decadenza dal programma assistenziale statale. All'arrivo degli ospiti, gli operatori faranno sottoscrivere ai medesimi apposita dichiarazione, redatta in italiano ed in altra lingua conosciuta dai soggetti ospitati, da cui risulta che essi sono stati posti a conoscenza delle presenti condizioni di accoglienza.
4. L'ospite perde il diritto all'accoglienza qualora si allontani senza giustificato motivo dalla Struttura per un periodo continuativo superiore alle 72 ore. In tale ipotesi è onere dell'affidatario darne immediata comunicazione alla Prefettura. In ogni caso di assenza dell'ospite dalla struttura di accoglienza, anche per motivi non dipendenti dalla sua volontà, non sarà riconosciuto alcun importo per tutto il periodo di assenza. Dopo le 72 ore di assenza continuativa volontaria, cessa con effetto immediato l'affidamento dell'ospite assente, a far data dal primo giorno di assenza.
5. In carenza di sistemi di rilevazione informatizzata delle presenze, che consenta di verificare il trascorrere delle 72 consecutive di assenza dalla struttura di accoglienza, si considereranno per intero le giornate in cui è iniziata, è perdurata e si è conclusa l'assenza, con la conseguenza che dopo 3 giorni solari consecutivi di assenza, indipendentemente dall'orario effettivo di inizio e fine del periodo di allontanamento, l'ospite si considererà



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

decaduto dal beneficio del servizio di accoglienza e l'operatore non avrà più diritto ad alcun compenso in caso di riammissione presso la struttura per tutto l'ulteriore periodo, salvo che non vi sia un provvedimento amministrativo di riammissione.

Articolo 25

Fatturazione e Pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 24 dovrà essere fatturato in sei rate bimestrali posticipate.
2. Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
3. Gli aggiudicatari trasmettono alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, con cadenza bimestrale, a corredo delle fatture, le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
4. In conformità al decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze del 18 ottobre 2017, **a corredo delle fatture, l'ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:**
 - a) il registro/tabulato delle presenze degli ospiti, timbrato e firmato dall'ente gestore;
 - b) il rendiconto dei beni forniti e del Kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
 - c) la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
 - d) la copia del registro/tabulato del pocket money timbrato e firmato dall'ente gestore, recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
 - e) il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti, nel caso di centri di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a).

Gli aggiudicatari trasmettono inoltre:

- a) il rendiconto dei costi sostenuti, avente natura propedeutica per il controllo della restante documentazione giustificativa;
 - b) la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
 - c) i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
 - d) l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
 - e) le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.
5. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, **ammissibile solo** previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto. In mancanza, la trasmissione delle fatture non risulta conforme all'affidamento sottoscritto e, conseguentemente, **le fatture emesse non posseggono i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità che costituiscono in mora il debitore e rappresentano mere richieste di pagamento**, che diventeranno azionabili e produrranno tutti gli effetti previsti dalla legislazione fiscale e commerciale a decorrere dall'accertamento delle regolarità delle prestazioni. **Pertanto, il termine di liquidazione resta sospeso fino a quando sarà attestata la regolare esecuzione del contratto, a seguito della presentazione di tutta la documentazione prescritta dal decreto interministeriale 18/10/2017.**
6. **L'Amministrazione si riserva la possibilità di rifiutare le fatture immesse nel sistema di "fatturazione elettronica" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in contrasto con quanto stabilito al punto precedente.**



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

7. Il pagamento è effettuato, inoltre, previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore, nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.
8. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
9. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.
10. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.
11. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
12. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
13. **Non sono previsti pagamenti a favore di singoli componenti dei Raggruppamenti temporanei, anche con il consenso della mandataria/capogruppo.**

Articolo 26

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - b) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
2. L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente capitolato.

Articolo 27

Recesso dal contratto

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.

3. In caso di recesso per giusta causa, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 28

Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. L'aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo. **Nell'atto di cessione deve essere obbligatoriamente precisato che ogni azione e rivendicazione del cessionario nei confronti dell'Amministrazione è subordinata all'accertamento della regolarità delle prestazioni dalle quali discende il credito ceduto e non dalla sola emissione della corrispondente fattura commerciale, così come stabilito al precedente articolo 25.**
2. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
3. E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.
4. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 29

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.
3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.
5. In caso di inosservanza, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 30

Patto di integrità

1. Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

Articolo 31

Disposizioni finali

1. In caso di mancata aggiudicazione della procedura selettiva, ovvero, di scadenza dei rapporti ad essa conseguenti, senza che si sia completata una nuova procedura di gara, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo verifica la possibilità di procedere, in presenza di tutti i presupposti, ad una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla nuova aggiudicazione.
2. Costituiscono parte integrante del presente capitolato d'appalto i seguenti allegati:
 - a) Specifiche tecniche integrative relative alla erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni nei centri;
 - b) Struttura dell'offerta per i centri;
 - c) Tabella attività ordinarie servizio di pulizia;
 - d) Tabella Frequenze pulizia;
 - e) Tabella dotazione minima del personale;
 - f) Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza;
 - g) Modello di Istanza di partecipazione;
 - h) Modello di D.G.U.E.;
 - i) Modello di Dichiarazioni strutture offerte;
 - j) Modello di Dichiarazione conviventi titolari cariche;
 - k) Modello di Scheda di tracciabilità finanziaria;
 - l) Modello di Dichiarazione Impresa Ausiliaria;
 - m) Modello di Offerta economica.